

ASSOCIAZIONE COMMISSIONE TERZIARIO CHIASSO
STATUTI
(Art. 60 e segg. del Codice civile svizzero)

Denominazione, scopo e sede

Art. 1

Con la denominazione Associazione Commissione Terziario Chiasso (ACTC) è costituita un'associazione senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente Statuto.

Art. 2

L'associazione ha per scopo:

- Lo studio e la promozione di condizioni di lavoro corrette in tutte le aziende attive nel settore Terziario a Chiasso;
- Lo scambio d'informazioni e di conoscenza con partners privati ed istituzionali ai fini di promuovere la correttezza in ambito retributivo;
- Il supporto ad aziende ed imprenditori interessati ad insediarsi sul territorio di Chiasso;
- Il supporto ad impiegate e impiegati di aziende attive nel settore Terziario di Chiasso
- Lo scambio con professionisti attivi sul territorio di Chiasso.

Art. 3

L'associazione ha sede a Chiasso, presso la Casa comunale.

La sua durata è indeterminata.

Organizzazione

Art. 4

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea generale
- Il Comitato direttivo
- L'Ufficio di revisione

Art. 5

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dalle quote ordinarie o straordinarie dei membri, dalle donazioni e dai lasciti, dai proventi delle attività dell'associazione e da contributi pubblici.

L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli obblighi finanziari dell'associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

Membri

Art. 6

Possono diventare membri tutte le persone e gli organismi interessati al perseguimento degli scopi di cui all'art. 2.

Se i mezzi lo consentono, l'associazione pubblica un bollettino informativo destinato ai membri e alle persone vicine all'associazione.

Art. 7

L'associazione è composta da:

- Membri individuali
- Membri collettivi
- Membri senza diritto di voto (membri sostenitori)

Quali membri collettivi contano:

- Il Comune di Chiasso
- Associazioni di lavoratrici e lavoratori impegnati nel settore terziario
- Rappresentanti dell'economia chiassese che sostengono gli scopi dell'Associazione

Per membri individuali e per membri collettivi si intendono persone fisiche e persone giuridiche che aderiscono all'Associazione, quindi con diritto di voce e di voto alle assemblee. I membri collettivi potranno designare un delegato.

Art. 8

Le domande di ammissione vanno presentate al comitato direttivo, che decreta l'ammissione dei nuovi membri e ne informa l'Assemblea generale.

Art. 9

Lo status di membri si estingue in seguito a:

- a) Dimissioni
- b) Esclusione per validi motivi.

Le dimissioni vanno presentate entro sei mesi prima della fine di un anno civile.

L'esclusione è di competenza del comitato direttivo. L'interessato può presentare ricorso contro tale decisione davanti all'assemblea generale. Il mancato pagamento recidivo della quota per due anni comporta l'esclusione dall'Associazione.

Assemblea generale

Art. 10

L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione ed è composto da tutti i suoi membri.

Art. 11

L'assemblea generale ha le seguenti competenze:

- Adotta e modifica lo statuto
- Nomina i membri del comitato direttivo e dell'ufficio di revisione
- Decide la linea di lavoro e dirige le attività dell'associazione
- Approva i rapporti, i consuntivi e vota il bilancio preventivo
- Da lo scarico al comitato direttivo e all'ufficio di revisione
- Stabilisce la quota annuale dei membri individuali e collettivi
- Si pronuncia sugli altri progetti iscritti all'ordine del giorno
- Definisce il compenso dei membri del comitato direttivo

L'assemblea generale può occuparsi o essere incaricata di occuparsi di qualunque questione che non ha affidato ad un altro organo.

Art. 12

Il comitato direttivo convoca le assemblee con almeno 20 giorni di anticipo. Il comitato direttivo può convocare un'assemblea generale straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Art. 13

L'assemblea è presieduta del presidente o da un altro membro del comitato.

Art. 14

Le decisioni dell'assemblea generale vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo.

Il voto dei membri collettivi conta il doppio rispetto a quello dei membri individuali.

Art. 15

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Non è possibile votare per procura.

Art. 16

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del comitato direttivo o su richiesta di un quinto dei membri dell'associazione.

Art. 17

L'ordine del giorno dell'assemblea annuale (detta ordinaria) deve necessariamente includere:

- Il rapporto del comitato direttivo sull'attività dell'associazione durante l'anno passato
- Uno scambio di vedute/decisioni sull'andamento dell'associazione
- I libri contabili e i rapporti dell'ufficio di revisione
- L'elezione dei membri del comitato direttivo e dell'ufficio di revisione
- Le proposte individuali

Art. 18

Il comitato direttivo è tenuto a inserire nell'ordine del giorno dell'assemblea generale (ordinaria o straordinaria) qualunque proposta presentata da un membro almeno 10 giorni prima.

Art. 19

L'assemblea generale straordinaria si riunisce su convocazione del comitato direttivo o su richiesta di un quinto dei membri dell'associazione.

Comitato direttivo

Art. 20

Il comitato direttivo mette in atto e applica le decisioni dell'assemblea generale. Dirige l'associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Il comitato direttivo si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all'assemblea generale.

Art. 21

Il comitato direttivo è composto da almeno cinque membri nominati per due anni dall'assemblea generale. Essi sono rieleggibili. Il comitato si autodetermina e decide sulla ripartizione delle cariche. Si riunisce ogni qualvolta le questioni dell'associazione lo esigono.

Il Municipio di Chiasso avrà facoltà di proporre due membri di comitato direttivo.

Il sindacato OCST avrà facoltà di proporre un membro di comitato direttivo.

Il sindacato SIC Ticino avrà facoltà di proporre un membro di comitato direttivo.

Il sindacato UNIA avrà facoltà di proporre un membro di comitato direttivo.

Due ulteriori membri di comitato direttivo saranno scelti fra rappresentanti dell'economia chiassese che condividono gli scopi dell'associazione.

Art. 22

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva di due membri del comitato direttivo.

Per quando concerne movimenti, prelevamenti e accrediti sul conto corrente postale è conferito diritto di firma individuale al presidente e al segretario.

Art. 23 il comitato direttivo ha il compito di:

- Prendere misure utili al raggiungimento degli obiettivi
- Convocare le assemblee generali, ordinarie e straordinarie
- Prendere decisioni relative all'ammissione e alla dimissione dei membri o alla loro eventuale esclusione
- Garantire l'applicazione dello Statuto, redigere i regolamenti e amministrare i beni dell'associazione.

Art. 24

Il comitato direttivo è responsabile della contabilità dell'associazione

Art. 25

Il comitato assume (e licenzia) i collaboratori dipendenti e volontari dell'associazione. Può conferire un mandato a tempo determinato a qualunque persona dell'associazione o esterna ad essa.

Ufficio di revisione

Art. 26

L'ufficio di revisione verifica la gestione finanziaria dell'associazione e presenta un rapporto all'assemblea generale. È composto da due revisori eletti dall'assemblea generale.

Scioglimento

Art. 27

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei membri presenti. Il saldo attivo verrà devoluto a un organismo con scopi analoghi.

Il presente statuto è stato adottato dall'assemblea costituente del 2 luglio 2015.

Per l'Associazione Commissione Terziario Chiasso

Il presidente (Elia Ponti)

Il segretario (Dante Peverelli)